

Publicato il 20/11/2020

N.00718 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 01191/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2020, proposto da

~~Sabir Cambaz~~, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Belluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari, alla via Melo, n. 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 20/08/2020 della Questura di Foggia, Ufficio Immigrazione, comunicato a mezzo pec in pari data, recante dichiarazione di inammissibilità dell'istanza per permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, D.L. n. 34/20, conv. con legge n. 77/20;

-di ogni altro atto conseguente e/o presupposto;

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto in videoconferenza con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Foggia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto in videoconferenza;

Considerato che la limitazione della tassativa presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo in questione attraverso l'Ufficio postale non è prescrizione direttamente contenuta nella legge (cfr. art. 103, commi 2 e 16, D.L. n. 34/20, conv. con legge n. 77/20) e che, in ogni caso, l'istanza stessa è pervenuta a destinazione;

Considerata la generale congiuntura emergenziale della quale, peraltro, il richiamato art. 103, è espressione;

Ritenuto altresì sussistere il *periculum in mora* considerate le finalità perseguite dalla disciplina normativa in esame;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'atto impugnato e ordina l'esame dell'istanza;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 giugno 2021.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la